

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E IL COMUNE DI
CAMPIONE D'ITALIA IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 16 DICEMBRE 2020**

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, con sede in Roma, piazza Mastai n. 12, CAP 00153, CF 97210890584, nel seguito denominata anche "Agenzia", rappresentata dal Direttore Generale Marcello Minenna

E

IL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA, con sede in Campione d'Italia, Piazzale dei Maestri Campionesi n. 4, CAP 22061, CF 80009700131, nel seguito denominato "Comune", rappresentato dal Sindaco Roberto Canesi, qui di seguito denominate anche "Parte", ove singolarmente, e "Parti", ove congiuntamente.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- con l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono state definite le competenze dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- la direttiva UE n.2019/475 ha modificato le Direttive 2006/112/CE e 118/2008/CE, ai fini dell'inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio dell'Unione e nell'ambito territoriale di applicazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise;
- l'art. 1 commi 559 - 572 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha istituito l'Imposta Locale sul Consumo di Campione d'Italia (ILCCI);
- con Decreto del 16 dicembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. serie generale n. 33 del 9 febbraio 2021, sono state emanate le disposizioni di attuazione per l'applicazione della ILCCI;
- l'art. 7 del Decreto del 16 dicembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce che l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'ILCCI relativa ai beni importati da consumatori finali sia effettuata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- il comma 5 dell'art. 7 del Decreto del 16 dicembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevede che, nell'ambito di apposita Convenzione, il Comune di Campione d'Italia

possa riconoscere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a titolo di ristoro dei costi sostenuti, un importo forfettario non eccedente l'1% dell'ILCCI riscossa sull'importazione;

- l'art. 10 del Decreto del 16 dicembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce al Comune di Campione d'Italia, sulla base di apposita Convenzione, i dati necessari al controllo del corretto versamento dell'ILCCI da parte dei soggetti passivi, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

LE PARTI CONVENGONO:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Quanto premesso alla presente Convenzione costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2. La presente Convenzione disciplina:
 - a. i termini, la gestione, il trattamento e le modalità di fornitura, da parte dell'Agenzia, dei dati necessari al Comune per le attività funzionali al controllo del corretto versamento della ILCCI da parte dei soggetti passivi;
 - b. i termini, il trattamento e le modalità di trasmissione al Comune della documentazione relativa alle operazioni di importazione e di introduzione di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea (art. 8 del DM);
 - c. le modalità e le condizioni per il versamento al Comune della ILCCI riscossa.

ARTICOLO 3 - COMUNICAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto del 16 dicembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia fornisce al Comune i dati e i documenti in proprio possesso, di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 2, per il controllo del corretto versamento dell'ILCCI da parte dei consumatori finali.
2. I dati e i documenti vengono forniti previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, effettuata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

3. La fornitura dei dati e dei documenti è basata sulle norme definite nella sezione dedicata alle premesse della presente Convenzione ed avverrà solo ed esclusivamente per garantire le finalità sottese alle disposizioni ivi contenute.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI DI FORNITURA DEI DATI E DEI DOCUMENTI

1. L'Agenzia provvede alla trasmissione dei dati e dei documenti esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC), al fine di garantirne la protezione e la sicurezza.
2. La fornitura dei dati e dei documenti avviene con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO DATI

1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii.
2. La fornitura dei dati avverrà solo ed esclusivamente per garantire le finalità sottese alle disposizioni ivi contenute.
3. La presente Convenzione costituisce accordo interno ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per i dati trasferiti.
4. Il Comune di Campione d'Italia garantisce che l'accesso ai dati forniti dall'Agenzia sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti – in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità sopra premesse – attraverso specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali rilasciati in conformità a quanto previsto dalle “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni” pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito “AGID”) con Circolare 18 aprile 2017 pubblicata in G.U. n. 103 del 05 maggio 2017.
5. È onere del Comune di Campione d'Italia impartire ai propri dipendenti che saranno abilitati all'accesso ai dati:
 - a. specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui alla presente Convenzione e di osservare la normativa in tema di trattamento dei dati personali;
 - b. specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;

3. Sulla base dell'attestazione di cui al comma precedente il Comune procede entro i successivi trenta giorni al versamento della somma dovuta sul conto corrente indicato dall'Agenzia.

ARTICOLO 10 - TAVOLO TECNICO PERMANENTE

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti istituiscono un Tavolo Tecnico Permanente (TTP) che monitora la corretta applicazione delle regole e degli standard di sicurezza previsti nella Convenzione, gestisce i rapporti fra le Parti e valuta eventuali proposte di modifica della stessa.
2. Ciascuna delle Parti della presente Convenzione può chiedere con congruo preavviso la convocazione del TTP, il quale si riunisce comunque almeno una volta all'anno e le riunioni sono oggetto di apposita verbalizzazione.
3. Sono componenti necessari del TTP: per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il dirigente dell'Ufficio delle Dogane di Como o suo delegato, e per Comune di Campione d'Italia il Sindaco o suo delegato, i quali possono invitare alle riunioni i funzionari competenti per i rispettivi ambiti.

ARTICOLO 11 - PUBBLICAZIONE

1. Le Parti prestano il proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa: ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Como.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Convenzione si compone di n. 13 articoli ed è firmata dalle Parti in modalità digitale.
2. La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dal giorno 1 del secondo mese successivo a quello della sottoscrizione.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente l'Agencia fornisce la documentazione ed i dati relativi alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Fatto, letto e sottoscritto il 28/06/2021

Comune di Campione d'Italia

Il Sindaco

Roberto Canesi

firmato digitalmente

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore Generale

Marcello Minenna

firmato digitalmente